**Allegato 2**

**BANDO DI CONCORSO PER IL SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL VENETO ALLA MANIFESTAZIONE “AF – L’ARTIGIANO IN FIERA”, 24a MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO, FIERAMILANO, 30 NOVEMBRE - 8 DICEMBRE 2019.**

# 

# DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO “DE MINIMIS”

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto

nato a      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il

Codice fiscale

residente a

in qualità di legale rappresentante dell’impresa

con sede in       (Prov.      ) in via

ed avente titolo per ottenere con la partecipazione **all’iniziativa: “AF – L’ARTIGIANO IN FIERA”, 24a MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO (FIERAMILANO, 30 NOVEMBRE – 8 DICEMBRE 2019) la concessione di un contributo** fino ad un importo massimo di **Euro**       dal Nuovo Centro Estero Veneto su finanziamento della Regione del Veneto e dal sistema Camerale veneto (Camere di Commercio di Padova, Treviso-Belluno, Venezia Rovigo, Verona e Vicenza) per il Progetto nr. 5 “Plurisettoriale. L’Artigiano in Fiera 2019” (DGR 1125/2019).

## PRESO ATTO

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013[[1]](#footnote-1) ha stabilito:

- che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “*de minimis*” che possono essere concessi a un’impresa unica[[2]](#footnote-2) nell’arco di tre esercizi finanziari[[3]](#footnote-3) - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi[[4]](#footnote-4)*)*;

- che gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;

- che gli aiuti *de minimis* possono essere cumulati (i) con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti *de minimis* a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);

- che gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti *de minimis* non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto *de minimis* o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;

- che la disciplina *de minimis* di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:

* agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura[[5]](#footnote-5) per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
* agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli[[6]](#footnote-6) per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013);
* agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari[[7]](#footnote-7);
* agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
* agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
* agli aiuti “non trasparenti”[[8]](#footnote-8);

- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. *de minimis* 1407/2013;

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,**

## DICHIARA

che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il       e termina il      ;

che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti *de minimis*, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto:

[] - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in *de minimis* nel corso del periodo sopra indicato

oppure

[ ] – nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis:

1. euro       concessi in data       da
2. euro       concessi in data       da
3. euro       concessi in data       da
4. euro       concessi in data       da
5. euro       concessi in data       da
6. euro       concessi in data       da
7. euro       concessi in data       da
8. euro       concessi in data       da
9. euro       concessi in data       da
10. euro       concessi in data       da

La suddetta impresa può pertanto beneficiare, quale aiuto *de minimis*, del contributo pubblico fino ad un importo massimo di Euro       per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento (UE) n. 1407/2013.

*Luogo, data*       ,       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Timbro dell’azienda*

*e firma del legale rappresentante)\**

(\*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore.

*Avvertenze:*

*Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.*

Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).

**- allegati: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.**

1. Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per “impresa unica” si intende l’impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti di collegamento indicati all’art. 2, par. 2, del Reg. *de minimis* 1407/2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell’esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari precedenti), come previsto dall’art. 3, par. 5, e dal considerando 10 del Reg. *de minimis* 1407/2013. [↑](#footnote-ref-3)
4. Gli aiuti *de minimis* non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di € 200.000,00, all’impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l’attività di trasporto merci su strada non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tuttavia se un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura non beneficiano di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tuttavia se un’impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tuttavia se un’impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest’ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sono “trasparenti” gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013). [↑](#footnote-ref-8)